



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana



**Consiglio
Nazionale delle
Ricerche**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE RIUNITI

Da una parte l'IILA – Organizzazione internazionale Italo-latino americana (in seguito denominato "IILA") con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Cavallari.

Dall'altra parte Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito denominato CNR) con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro, 7 (codice fiscale 80054330586), rappresentato dal suo Presidente Maria Chiara Carrozza

PREMESSO

- che l'IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che l'IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina e partecipa attivamente all'Organizzazione delle Conferenze ministeriali biennali "Conferenza Italia - America Latina e Caraibi";
- che l'IILA è Osservatore Permanente all'ONU ed Ente Delegato della Cooperazione Europea
- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;
- che l'IILA, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali realizza progetti di cooperazione allo sviluppo - principalmente mediante fondi finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Italia) e della Commissione Europea - in settori distinti, tra i quali figurano la tutela e conservazione del patrimonio, la sicurezza democratica e la cooperazione in ambito giudiziario, l'empowerment delle donne imprenditrici, il sostegno ai piccoli produttori agricoli e il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese italo-latino americane;
- che l'IILA coordina ed organizza attività di formazione in tutti i settori prioritari della sua agenda di lavoro in partnership con numerose istituzioni accademiche ed enti di ricerca latino-americani ed europei;
- che l'insieme delle suddette attività dell'IILA sono orientate a consolidare l'alleanza italo-latinoamericana a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda dell'ONU 2030;
- che il CNR in base all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n.127, è ente pubblico nazionale "con compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico,

- economico, sociale e culturale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati";
- che il CNR può avvalersi delle strutture universitarie, di Enti e Società specializzate nella ricerca, stipulando contratti di collaborazione nonché Convenzioni con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2 OBIETTIVO

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione scientifica finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa, e nella fattispecie, attraverso la promozione di iniziative congiunte, quali, tra le altre, seminari, conferenze, incontri istituzionali, studi e ricerche, progetti di cooperazione a favore dei Paesi membri su temi relativi all'agenda italo-latinoamericana e bi-regionale Europa-America Latina e Caraibi, all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione, e all'agenda degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU 2030. A tal fine entrambe le Parti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente Accordo.
- b) Realizzazione di riunioni periodiche.


Le Parti convengono che la collaborazione verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, eventuali oneri finanziari ed ogni altro elemento utile.

ART. 4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'iniziativa comune per le attività di cui all'oggetto del presente Accordo. Ciascuna Parte potrà utilizzare il logo dell'altra, previa autorizzazione scritta inerente la specifica attività programmata dagli accordi attuativi di cui all'art. 2.

Nessuna disposizione del presente Accordo di collaborazione pregiudica la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di una delle Parti esistenti prima della data del presente Accordo di collaborazione o generati da una Parte non durante la suddetta collaborazione. Nessuna disposizione del presente Accordo concede a una Parte diritti di proprietà intellettuale e materiali di proprietà dell'altra Parte precedenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo di collaborazione, proprietà intellettuale e materiali sviluppati dall'altra Parte non oggetto della collaborazione o sviluppati senza il contributo inventivo di una delle Parti.

La titolarità della proprietà intellettuale che dovesse derivare dalla collaborazione dovrà essere determinata in conformità con l'autenticità dell'invenzione ai sensi della legge applicabile.



2

Diritti di proprietà intellettuale congiunti: la proprietà intellettuale creata con il contributo inventivo di entrambe le Parti durante la collaborazione ai sensi del presente documento apparterrà congiuntamente a entrambe le Parti e precisamente per una percentuale del 50 % ad ogni Parte.

ART.5 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dal CNR ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'IILA ai sensi dei suoi regolamenti interni. Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'esecuzione, gestione e monitoraggio del presente Accordo. Nella loro qualità di Titolari del trattamento, le Parti trattano i dati personali nell'ambito dell'Accordo e dell'adempimento dello stesso esclusivamente per le finalità di gestione dell'Accordo sulla base giuridica dell'esecuzione di un Contratto. Una volta che i dati personali non sono più necessari ai fini dell'Accordo, o nel caso in cui un interessato eserciti un diritto di cancellazione, i dati personali rimarranno archiviati esclusivamente allo scopo di far fronte a potenziali responsabilità derivanti dal trattamento durante il periodo di termine di prescrizione. Decorso tale termine, i dati personali saranno cancellati. Le Parti non possono trasferire i dati personali a terze Parti.

ART. 6 DURATA

Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o con posta certificata.


ART. 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È intenzione delle Parti risolvere tutte le questioni amichevolmente. Quindi, qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziazioni amichevoli tra le Parti.

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della Legge 141 del 12 luglio 2005.

Roma, lì 28 novembre 2022

per L'IILA
Il Segretario Generale
Antonella Cavallari



per il C.N.R.
Il Presidente,
Maria Chiara Carrozza

